



G.30744

Sentenza n. 104/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30744 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor

RANDAZZO Antonino junior, nato a Palmi (RC) il 30.6.1984, residente a

Modena in Viale Galileo Galilei n. 118 (C.F.: RNDNNN84H30G288A),

rappresentato e difeso, in forza di procura depositata agli atti ai fini della

richiesta di accesso al fascicolo istruttorio in via telematica, dall'avv.

Francesca Modaffari del Foro di Bologna

(francescamodaffari@ordineavvocatibopec.it), con domicilio eletto in

Bologna, Via Ragazzi del 99 n. 3.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 12.2.2025, il Pubblico Ministero dott.ssa

Selene Francesca Lupacchino e l'avv. Francesca Modaffari per il convenuto

RANDAZZO Antonino Junior.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato l'11.9.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dott. RANDAZZO Antonino Junior, medico pediatra in servizio presso l'Azienda Socio Sanitaria del Garda con rapporto di lavoro esclusivo nel contesto temporale 2015/2016, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 41.664,88, asseritamente cagionato all'azienda sanitaria di appartenenza in conseguenza dell'intervenuto svolgimento di attività professionale esterna non autorizzata ed incompatibile rispetto al rapporto di lavoro.

L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica denuncia, in data 11.6.2021, della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze dell'attività investigativa eseguita dall'organo di Polizia Giudiziaria e tramite acquisizioni documentali direttamente presso l'ASST del Garda.

La Procura Regionale ha in particolare contestato al dott. RANDAZZO di aver indebitamente affiancato al rapporto lavorativo espletato in regime di esclusività con la succitata azienda sanitaria, un'attività professionale esterna retribuita per conto delle società cooperative MEDTEAM (periodo novembre/dicembre 2015) e PEDIACOOOP (periodo gennaio/dicembre 2016).

Sulla base della documentazione acquisita in via istruttoria, la Procura Regionale ha rappresentato quanto segue.

- 1) Sin dal 2015 il dott. RANDAZZO risultava titolare di Partita IVA n.02906870809, quale esercente l'attività di *“altri studi medici*

specialisti e poliambulatori”.

2) Il medesimo dott. RANDAZZO, dal 17.8.2015 al 31.12.2016, prestava servizio presso l’ASST del Garda come Dirigente Medico a rapporto esclusivo, disciplina Pediatria, con rapporto di lavoro a tempo determinato - dal 17.08.2015 al 16.08.2016, poi prorogato sino al 30.11.2017 (data di conversione del rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato).

3) Nonostante il rapporto di esclusività, nei mesi di novembre e dicembre 2015 il convenuto svolgeva, dietro corresponsione di compensi, prestazioni professionali per conto dell’associazione MEDTEAM presso l’Ospedale di Treviglio a seguito di convenzione, stipulata nel 2013 e rinnovata sino al 31.12.2015, tra la MEDTEAM e la ASST Bergamo Ovest (già Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio”), avente ad oggetto consulenze di pediatria consistenti in turni di assistenza medica.

4) Nell’anno 2016 il dott. RANDAZZO proseguiva l’attività esterna retribuita per conto della PEDIACOOOP presso il medesimo Ospedale di Treviglio sulla base della convenzione, stipulata per il primo trimestre 2016 e successivamente rinnovata per tutto il 2016, tra la PEDIACOOOP, subentrata all’associazione MEDTEAM, e la ASST Bergamo Ovest.

5) A fronte di tali incarichi, il dott. RANDAZZO riceveva i seguenti emolumenti professionali:

- Anno 2015: prestazioni svolte nei mesi di novembre e dicembre - compensi lordi pari a euro 3.704,47 (importi fatturati dal pediatra

per il personale medico, art. 4, comma 7, l. n.412/1991; art. 15 -quater, d.lgs. n. 502/1992; art. 72, commi 6, 7 e 8, l. n.448/1998) e dopo aver rimarcato che la violazione del rapporto di esclusività avrebbe determinato un pregiudizio erariale ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, direttamente correlato al mancato riversamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza, degli emolumenti percepiti per l'espletamento dell'incarico esterno incompatibile, imputava il pregiudizio subito dall'amministrazione di appartenenza del sanitario ad una sua condotta dolosa, direttamente correlata all'indiscutibile conoscibilità da parte dell'invitato delle chiarissime norme di legge relative ai profili di incompatibilità nel pubblico impiego e, in particolare, nella professione medica (norme che la stessa giurisprudenza contabile avrebbe ritenuto scevre da problemi interpretativi di sorta).

La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni e dopo aver analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dal convenuto nella fase preprocessuale, concludeva domandando la sua condanna al risarcimento, in favore della ASST del Garda, della somma di euro 41.664,88, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 17.9.2024, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.

Il dott. RANDAZZO non depositava una memoria di costituzione in giudizio.

All'odierna udienza dibattimentale è comparso l'Avv. Francesca Modaffari del Foro di Bologna, patrocinatore del convenuto nella fase preprocessuale, munito di procura alle liti per la fase processuale, la quale ha

dichiarato di costituirsi in udienza e ha insistito nelle eccezioni già formulate in sede di deduzioni all'invito a dedurre. La difesa ha in particolare evidenziato che il divieto di svolgimento di attività professionale esterna, che sarebbe invero risultata del tutto saltuaria e non avrebbe minimamente influito sull'ordinaria attività lavorativa, non sarebbe stato in concreto sussistente, atteso che le società MEDTEAM e PEDIACOOOP risultavano società cooperative, come tali sottratte al divieto previsto dall'art.60 T.U. n.3/57 in ragione della specifica norma contenuta nel successivo art.61 del medesimo Testo Unico, con conseguente infondatezza dell'addebito. Sul versante dell'elemento soggettivo, il dott. RANDAZZO non avrebbe scientemente cagionato un pregiudizio all'amministrazione, con conseguente applicabilità dell'esimente prevista dall'art.21, D.L. n.76/2020 ed in ogni caso difetterebbe sia il dolo, sia la colpa grave, atteso che il convenuto avrebbe avuto rassicurazioni da parte della amministrazione di appartenenza – che sarebbe stata al corrente dell'espletamento dell'attività *extra-moenia* – in ordine al fatto che la violazione dell'esclusività non avrebbe rilevato nell'ambito dell'attività espletata presso società cooperative. La difesa rappresentava infine che già nell'anno 2016 il convenuto avrebbe fatto espressa richiesta di passaggio al regime della non esclusività delle prestazioni lavorative presso l'ASST del Garda.

La Procura Regionale ha contestato le eccezioni avanzate dalla difesa e richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata nell'atto di citazione.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.

1.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da ritenersi dimostrato che il dott. RANDAZZO Antonino Junior, nel contesto temporale novembre 2015 – dicembre 2016, ha affiancato alla prestazione lavorativa svolta “*in regime di esclusività*” in favore della ASST del Garda, l'espletamento di un'attività libero professionale sanitaria in favore di soggetti terzi, segnatamente le società cooperative MEDTEAM (periodo novembre/dicembre 2025) e PEDIACOOOP (gennaio/dicembre 2016). Si veda il doc. n.1, All. n.3 del Fascicolo di Procura.

Di tale evidenza è stato fornito analitico riscontro nella parte in fatto. Risultano allegate le indicazioni concernenti gli incarichi oggetto di contestazione e gli emolumenti percepiti. Gli avvenimenti fattuali, nella loro materialità, sono incontestati tra le parti.

Secondo la Procura Regionale la prestazione professionale esterna sarebbe stata preclusa al medico in ragione del regime di esclusività del rapporto di lavoro e l'intervenuta violazione della norma avrebbe determinato l'obbligo di riversare i compensi percepiti per l'attività *extra moenia* incompatibile in applicazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n.165/2001.

La difesa del convenuto ha per contro eccepito che l'attività *extra-moenia* sarebbe stata saltuaria ed espletata nella convinzione di non violare alcun precetto, come sarebbe stato informalmente assicurato dall'azienda sanitaria di appartenenza. L'attività sarebbe inoltre stata svolta nella qualità di

socio di una società cooperativa, con conseguente esclusione dell'incompatibilità assoluta delle prestazioni esterne in applicazione della previsione contenuta nell'art. 61 T.U. n.3/1957. Secondo la difesa del convenuto difetterebbe, nel caso di specie, una condotta imputabile a titolo di dolo ovvero a titolo di colpa grave ed in ogni caso non sarebbe imputabile una condotta colposa ovvero dolosa in applicazione dell'art.21 D.L. n.76/2020 (a mente del quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta), atteso che l'eventuale condotta dolosa non sarebbe stata orientata a determinare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

1.2. Il danno erariale contestato dall'organo requirente ha riguardato il mancato riversamento della somma di euro 41.664,88, percepita dal dott. RANDAZZO, negli anni 2015 – 2016, dalle società cooperative MEDTEAM e PEDIACOOOP. Il mancato riversamento avrebbe costituito pregiudizio erariale ex art.53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Il danno erariale deve essere in questa sede riconosciuto ed addebitato alla responsabilità amministrativa del convenuto, atteso che i proventi sono derivati da attività esterna assolutamente vietata e che risulta provato in atti che le somme non risultano acquisite in conto entrata della ASST del Garda.

Nessun dubbio può invero insorgere in ordine al fatto che al medico inquadrato nei ruoli di un'azienda sanitaria pubblica con rapporto lavorativo esclusivo sia precluso lo svolgimento di ulteriori attività professionali per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.

Il quadro normativo di riferimento è oltremodo chiaro ed univoco.

A decorrere dall'anno 1999, con l'introduzione del d.lgs. n.229/1999

(il c.d. Decreto Bindi), che inseriva l'art.15-quater al d.lgs. n.502/1992

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), i dirigenti medici del Servizio Sanitario

Nazionale venivano chiamati ad esercitare l'opzione tra il lavoro in regime di

esclusività e il regime di non esclusività (con conseguente possibilità di libero

esercizio di attività professionale *extra moenia*).

L'art.15-quater, d.lgs. n.502/1992 ha previsto, in particolare, che *"I*

dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo

determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo

contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che,

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229,

abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria,

sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo."

Continua a trovare pertanto applicazione, a livello sanzionatorio,

l'art.72, comma 7, l. n.448/1998, a mente del quale *"I dirigenti del ruolo*

sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione

intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a

titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di

cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto

dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi

alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di

situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il

fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la

restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità... ”. La norma ha invero confermato, nel comparto sanitario, i rigori che erano già stati previsti dall’art.58, D.Lgs. n.29/1993, come modificato dall’art.26, D.Lgs. n.80/1998, norma successivamente confluita nell’art.53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, attualmente vigente, a mente del quale “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il comma 7-bis ha inoltre previsto che “L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Sulla base del delineato quadro normativo, deve ritenersi che la violazione del divieto di svolgere “in regime di esclusività” la prestazione

lavorativa di dirigente medico, determini l'applicazione dei rigori previsti dall'art.53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, con conseguente obbligo di riversamento dei compensi percepiti per l'attività professionale espletata *extra moenia* (in giurisprudenza, si vedano Corte dei conti, Sez. I° App., n.320/2020; id., Sez. II° App., n.77/2019; id., Sez. Sicilia, n.1301/2021; id., Sez. Campania, n.118/2019; id., Sez. Lombardia, n.22/2022; id., Sez. Liguria, n.20/2015).

Si evidenzia infine che, sebbene l'art.53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, nel prevedere la fattispecie tipizzata di responsabilità erariale, richiami soltanto l'illecito svolgimento di "*...incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza....*", nondimeno l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito, deve estendersi anche alle attività *extra moenia* assolutamente incompatibili che il dipendente pubblico eserciti, indipendentemente dall'aver ottenuto l'autorizzazione datoriale.

Questa Sezione, pur consapevole che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2025/QM, hanno affermato che "*L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili*", ritiene di dare continuità al

proprio consolidato indirizzo in merito alla quantificazione del risarcimento del danno.

Questa Sezione ha, infatti, sempre affermato che l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito, previsto dall'art. 53, comma 7, D.Lgs 165/2001, debba estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:

“-risulta coerente con un'interpretazione dell'art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell'obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “...incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati...” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell'incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.

· risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l'ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell'art.53, comma 7 per sanzionare l'espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall'altro lato, non sanzioni l'espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell'incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (Corte conti, Sez. Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n. 46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3;16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27).

Si evidenzia inoltre che l'illiceità della fattispecie rientrerebbe in ogni

caso nell'ambito di applicazione dei rigori previsti dall'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, atteso che l'attività *extra-moenia* è stata svolta dal convenuto in assenza totale di autorizzazioni da parte della ASST del Garda, non potendo in alcun modo essere ammessa, in relazione a quanto rappresentato dalla difesa in udienza, la rilevanza di autorizzazioni informali o mere prese d'atto parimenti informali.

Con riguardo alle riferite eccezioni difensive si evidenzia, in primo luogo, che l'applicazione dell'art.21, D.L. n.76/2020 risulta preclusa *ratione temporis*, atteso che i fatti si sono verificati nel biennio 2015/2016 (sul punto, si veda, per tutte, Corte conti, Sez. II App., n.33/2024).

In secondo luogo si evidenzia che sebbene l'attività esterna sia stata svolta nell'ambito di un rapporto tra il dott. RANDAZZO e le società cooperative MEDTEAM e PEDIACOOP con l'acquisizione della qualifica di socio da parte del convenuto, nondimeno non può trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art.61, T.U. n.3/57 a mente del quale l'incompatibilità tra il lavoro pubblico e lo svolgimento di altre attività lavorative sancita dall'art. 60 del medesimo Testo Unico non si applica nei casi di società cooperative, atteso che l'esclusione deve essere limitata alle ipotesi in cui sia intervenuta la semplice acquisizione della qualifica di socio e non le ipotesi, quale è quella all'esame, in cui la qualifica di socio si sia affiancata all'espletamento di prestazioni lavorative retribuite (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.18861/2016). Argomentando in senso contrario il divieto dell'*extra-moenia* in regime di esclusività lavorativa verrebbe facilmente vanificato, atteso che i sanitari con vincolo di esclusiva potrebbero liberamente svolgere attività professionali esterne utilizzando lo schermo

formale della qualifica di socio di una cooperativa.

In ogni caso, come già evidenziato sopra, l'illiceità della condotta del convenuto rileva per non essere stata chiesta e ottenuta l'autorizzazione datoriale all'espletamento dell'attività esterna, con conseguente applicazione comunque dei rigori dell'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001.

Con riguardo infine all'intervenuta cessazione, già durante il 2016, del regime dell'esclusività, deve essere evidenziato che sulla base delle allegazioni processuali, emerge chiaramente che il dott. RANDAZZO è rimasto in regime di esclusiva sino al 31.12.2016, come espressamente previsto dalla Deliberazione della ASST del Garda n.1160 del 10.11.2016 (Doc. n.2 All. n.4 del Fascicolo di Procura), nella quale viene dato atto dell'intervenuta richiesta, da parte del convenuto in data 15.9.2016, di trasformare il rapporto lavorativo in essere da esclusivo a non esclusivo.

Il pregiudizio erariale deve essere imputato a titolo di dolo, risultando evidente che l'attività esterna è stata svolta nella evidente consapevolezza che essa fosse a tutti gli effetti un'attività che violava l'esclusività del rapporto in essere con le aziende sanitarie pubbliche e, come tale, del tutto incompatibile con il rapporto di lavoro, secondo normativa fondamentale nota a qualunque dipendente pubblico medico per la sua evidenza. Attività peraltro svolta in assenza di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in palese violazione di precetti parimenti fondamentali nel pubblico impiego.

La connotazione dolosa della condotta imputabile al dott. RANDAZZO trova inoltre conferma nel fatto che durante il periodo in cui veniva svolta l'attività professionale esterna incompatibile, il medesimo dott. RANDAZZO ha deciso di esercitare l'opzione per il lavoro non esclusivo, in

tal modo dimostrando di essere ben a conoscenza del fatto che la situazione in essere non risultava conforme alle prescrizioni di legge.

1.3. Venendo alla quantificazione del pregiudizio erariale, la Sezione ritiene, dando continuità al proprio più recente orientamento, che il danno debba essere quantificato al netto delle imposte per i motivi già ampiamente illustrati da svariate pronunce di questa Sezione (tra le ultime: 26.10.2023 n. 18; 20.11.2023 n. 199) che, *ex art.17* delle norme di attuazione al c.g.c., si richiamano in quanto pienamente condivisibili, per netto intendendosi, nella fattispecie, gli importi versati al convenuto dopo la deduzione della ritenuta d'acconto. La rideterminazione del danno riguarda soltanto le fatture emesse nell'anno 2017 (fattura n.1/2017 relativa al mese di novembre 2016 e fattura n.2/2017 relativa al mese di dicembre 2016) perché in precedenza il convenuto risultava in regime forfettario *ex Legge n.190/2014* per cui le operazioni non sono state assoggettate ad Iva e a ritenuta d'acconto, come risulta dalle relative fatture.

Sulla base dell'analisi delle fatture soggette a ritenuta fiscale, la differenza lordo netto ammonta ad euro 954,07 (fattura n.1/2017 relativa al mese di novembre 2016) + euro 156,20 (fattura n.2/2017 relativa al mese di dicembre 2016) = euro 1.110,27. Tale somma deve essere scomputata dal danno erariale addebitabile al convenuto, con conseguente sua rideterminazione nella somma di euro 41.664,88 – euro 1.110,27 = **euro 40.554,61.**

1.4. In conclusione, il Collegio ravvisa in capo al dott. RANDAZZO Antonino Junior la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio della ASST del Garda, definitivamente

quantificato in euro 40.554,61:

1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;

2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;

3) l'elemento soggettivo del dolo.

La somma imputata al convenuto - rivalutata a decorrere dal 31.12.2015 per le somme risarcitorie relative all'annualità 2015 e dal 31.12.2016 per le somme risarcitorie relative all'annualità 2016 - sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

Condanna

Il convenuto RANDAZZO Antonino Junior, per l'addebito di responsabilità erariale di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della ASST del Garda, della somma di euro 40.554,61.

La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 74,47.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 12.2.2025 e 18.3.2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Dott. Gaetano Berretta)

(Dott. Antonio Marco Canu)

(firma apposta digitalmente)

(firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 23/06/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(firma apposta digitalmente)